



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AVV.PROF. GIUSEPPE CONTE

AL MINISTRO DELL'INTERNO
ON. LUCIANA LAMORGESE

AL MINISTRO DELLA SALUTE
ON. ROBERTO SPERANZA

oggetto: Legge 1 dicembre 2018, n. 132, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Illustre Presidente, Illustri Ministri,

questa Federazione, quale ente pubblico non economico che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione medica e odontoiatrica, con riferimento alla L. 132/2018 (legge di conversione del d.l. ottobre 2018, n. 113, cosiddetto “Decreto Sicurezza”) e alle modifiche da essa apportate al Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998), pone particolare attenzione su un aspetto specifico delle disposizioni introdotte che vede, a suo avviso, un improprio coinvolgimento della figura del medico.

La lettera d-bis del comma 2 dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998, aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, assegna al medico, sia questi dipendente da una struttura sanitaria pubblica o convenzionato con il SSN, il compito di accertare, ai fini di un eventuale rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per cure mediche, se, in caso di rientro al Paese di origine o di provenienza, il paziente straniero in condizioni di salute di particolare gravità, possa subire un rilevante pregiudizio alla sua salute. Al medico viene chiesto, di valutare ed accertare l'eventuale “particolare gravità” delle condizioni di salute del paziente, e di verificare ed accertare, “mediante idonea documentazione”, che quel paziente non abbia, nel proprio paese di origine/provenienza, la possibilità di essere curato adeguatamente senza che la sua salute ne possa subire un “rilevante pregiudizio”. Per questi malati gravi si prevede che il questore rilasci



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

un permesso di soggiorno per cure mediche (valido solo nel territorio nazionale), per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.

La legge nell'affidare al Medico questo ruolo non chiarisce né di quali mezzi potrebbe disporre per l'accertamento di dette situazioni né a quali responsabilità andrebbe incontro nell'espletamento di tale compito che di fatto costituirebbe la constatazione dell'impossibilità di cura efficace del paziente straniero in caso di rientro al Paese di origine o di provenienza.

Tale compito oltrepassa ampiamente il mandato della nostra figura professionale, a maggior ragione se si considera che:

- 1) la maggioranza degli stranieri di cui si sarà chiamati a valutare le condizioni di salute provengono da paesi caratterizzati da scarse risorse economiche (che non a caso sono quelli a forte pressione migratoria) con sistemi sanitari, se presenti, deboli e parziali in termini di copertura sanitaria universale e dei quali è difficile raccogliere notizie affidabili e aggiornate;
- 2) la possibilità di cura è legata alla specifica patologia, al costo e alla durata della eventuale terapia, e, spesso, ai mezzi economici di cui dispone la persona nel proprio paese;
- 3) anche laddove esistessero, nella letteratura medico-scientifica e/o in documenti di fonti ufficiali quali l'OMS, dati su indicatori per singolo paese, ciò non comporterebbe che nella specifica area da cui proviene il paziente si verificano le stesse possibilità di cura che in altre aree;
- 4) il Medico, nella impossibilità di "accertare mediante idonea documentazione", può acquisire tali informazioni solo richiedendole allo stesso paziente.

La FNOMCeO esprime una forte preoccupazione che, a fronte di tali compiti, il medico si trovi effettivamente nella situazione di dover decidere – senza poter disporre di informazioni, strumenti e criteri oggettivi – su un eventuale rimpatrio forzato per provvedimento di espulsione rischiando di compromettere la prognosi e la qualità di vita di una persona, senza trascurare il verificarsi di situazioni e responsabilità di notevole impatto da un punto di vista deontologico.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La FNOMCeO ritiene, altresì, che ogni legge che limita, direttamente o indirettamente, il diritto e l'accesso alla salute nella sua globalità sia un grave atto contro quanto previsto dalla nostra Costituzione e contraria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta dall'Italia nel settembre 2015, e che la progressiva applicazione della legge 132/2018 possa comportare difficoltà e ostacoli di natura amministrativo-burocratica rispetto ai necessari interventi di natura clinico-assistenziale.

Ciò premesso, in qualità di Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chirurghi e degli Odontoiatri, chiedo alle SS.VV. per le rispettive funzioni e competenze, di adoperarsi affinché, con la revisione dei decreti sicurezza, venga cancellata la riformulazione dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 132/2018, garantendo in ogni caso le prestazioni sanitarie a soggetti vulnerabili e persone bisognose di protezione e mantenendo, come sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 252 del 2001), la sussistenza di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

Il patrimonio di diritti universali costruito dall'Italia attraverso il suo SSN, che ha portato a promuovere e tutelare la salute di tutti, senza alcuna distinzione deve essere custodito orgogliosamente e messo al riparo da misure che ne possano compromettere lo spirito ed i risultati di Salute pubblica.

Cordiali saluti.

Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005